



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

tra

la **FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**, C.F. 97834130581 e P.IVA 13732611002, con sede legale in via XX settembre, n. 5, 00187, Roma (RM), in persona del Direttore generale, dott. Massimiliano Pittau;

(di seguito, per brevità, anche la "**Fondazione**")

e

la **CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA**, C.F. 80027710823, con sede legale in via Francesco Crispi, n. 120, 90139, Palermo (PA), in persona del Presidente ing. Elvira Restivo;

(di seguito, per brevità, anche la "**Consulta**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- l'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede espressamente l'esclusione dall'ambito d'applicazione del codice dei contratti pubblici di quegli accordi fra due o più amministrazioni che realizzino una cooperazione – mossa da considerazioni a carattere pubblicistico - finalizzati a garantire lo svolgimento di obiettivi di interesse comune;
- la **Fondazione** quale organismo di diritto pubblico persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra cui l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;
- la **Consulta** è un ente costituito in data 7 novembre 1971 dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri delle province siciliane ed ha come funzione quella di proporre iniziative di interesse generale per la categoria, di coordinamento e di sintesi delle attività dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia;

- in data 15 luglio 2022, la Consulta ha sottoscritto con la società Roga Italia un contratto avente ad oggetto la fornitura ai propri iscritti, su abbonamento, del servizio di accesso alla Banca Dati di Appalti Pubblici (che comprende Gare tradizionali, Gare Mepa, Gare su altri portali telematici, Indagini di Mercato, Manifestazioni di Interesse, Esiti di Gara, Avvisi di aggiornamento Albo Fornitori) e alla Banca Dati Giuridica;
- nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'accordo in oggetto è diretto a disciplinare la cooperazione fra Fondazione e la Consulta; tale cooperazione è retta esclusivamente da comuni esigenze di rilevanza pubblicistica; i soggetti cooperanti svolgono sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed obiettivo

1. Le premesse costituiscono parte necessaria, integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 disciplina il rapporto di collaborazione tra la Parti avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione, da parte della Fondazione CNI, del sistema di accesso unico denominato "MyIng" ai fini del riconoscimento prodromico all'utilizzo del servizio fornito dalla società Roga Italia.

Art. 3 – Obblighi delle parti

1. La Fondazione CNI si impegna nei confronti della Consulta a implementare, nel cruscotto della propria pagina personale di "MyIng" di tutti gli ingegneri iscritti agli Albi degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, un tasto di collegamento esterno al sito della società Roga Italia, attraverso il quale questi possano procedere all'acquisto del servizio come da contratto di cui in premessa.
2. La Fondazione si impegna esclusivamente ad una verifica preliminare circa l'effettiva iscrizione all'Albo dell'ingegnere richiedente servizio alla società Roga Italia.

Art. 4 – Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità – civile, penale ed amministrativa - relativa allo svolgimento delle proprie mansioni ed attività poste in essere in relazione all'oggetto del presente Accordo, esonerando, al contempo, l'altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall'altrui competenza.
2. La Fondazione si assume esclusivamente la responsabilità relativa alla fornitura del servizio di cui al precedente articolo 3 e, la Consulta, al contempo, esonera la stessa da ogni e più ampia responsabilità che

possa riguardare cause ad essa non imputabili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del servizio offerto dalla società Roga Italia.

3. La Fondazione, lato privacy, si impegna a notificare all'Ingegnere richiedente servizio l'uscita dalla sfera digitale della Fondazione e la trasmissione dei dati necessari al riconoscimento alla società Roga Italia che fornirà il servizio richiesto.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno decorrente dal giorno della sottoscrizione. Alla scadenza di ogni annualità, l'accordo è tacitamente rinnovato per eguale periodo.

2. Le Parti possono recedere UNILATERALMENTE dal presente Accordo con comunicazione a mezzo PEC da aversi con preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

Art. 6 – Rimborso delle spese sostenute.

1. In relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, non sono previsti oneri di rimborso spese per le attività fornite dalla Fondazione.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di natura riservata ed a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti garantiscono l'integrale rispetto della normativa in materia di privacy e si impegnano a trattare i dati in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 2016/679/UE.

Art. 8 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti:

- per la Fondazione CNI: fondazionecni@pec.net
- per la Consulta: ingegnerisicilia@ingpec.eu

Art.9 – Modifiche all'Accordo

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per iscritto a pena di nullità.

Art. 10 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del rapporto contrattuale.
2. Nell'eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti convengono che l'interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza del Foro di Roma.

Art. 11 - Norme finali

1. Il presente Accordo impegna le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ed ulteriori leggi speciali inerenti.

Roma, lì 15 luglio 2022

Per la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri

dott. Massimiliano Pittau

Fondazione CNI
Il Direttore Generale

Dott. Massimiliano Pittau

Per la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia

ing. Elvira Restivo

Elvira Resto